

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 52

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)
LORO SEDI

E p.c. Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – Roma

Oggetto: Domanda unica 2022 - Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al REG. (UE) N. 1307/2013 – CAMPAGNA 2022 – Proroga dei termini di presentazione delle domande.

INDICE

1. PREMESSA	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2.1. Base giuridica Unionale	3
2.2. Base giuridica Nazionale.....	4
3. TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	5
3.1. Presentazione tardiva - domanda iniziale	6
3.2. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014.....	6
3.3. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014.....	6
3.4. Modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati dei controlli preliminari ai sensi dell'articolo 15(1) bis del Reg. (UE) n. 809/2014	6
3.5. Modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio ai sensi dell'articolo 15(1) ter del Reg. (UE) n. 809/2014.....	7

1. PREMESSA

Il Reg. (UE) n. 2021/540 del 26 marzo 2021 ha modificato l'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014 attribuendo agli Stati membri la facoltà di definire il termine ultimo di presentazione della domanda unica. In applicazione della citata disposizione regolamentare, il DM 13 maggio 2022 n. 217663 ha prorogato il termine di presentazione della domanda unica per l'anno 2022 al 15 giugno 2022 rispetto a quanto stabilito nel DM 28 marzo 2022 n. 141342.

Le presenti Istruzioni Operative, pertanto, rettificano le Istruzioni Operative n. 8 e n. 9 del 31 gennaio 2022, le Istruzioni Operative n. 12 dell'8 febbraio 2022 e integrano le Istruzioni Operative n. 49 del 12 maggio 2022.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Decisione della Commissione europea n. C(2022) 484 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17

dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014;

- Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.

2.2. Base giuridica Nazionale

- Decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2005, n. 231, che ha istituito il Registro Nazionale Titoli (RNT) di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 640/2014;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto ministeriale 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 165 del 18 luglio 2018, avente ad oggetto "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'articolo 10-ter, riguardante il "sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune";
- Decreto ministeriale 3 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 154 del 3 luglio 2019, recante attuazione dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto "Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013";
- Decreto ministeriale 28 marzo 2022 n. 141203 "Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44";
- Decreto ministeriale 28 marzo 2022 n. 141342 "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022";
- Circolare AGEA prot. n. 29446 del 6 aprile 2022 – Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) N. 1307/2013 – Campagna 2022;

- Decreto ministeriale 8 aprile 2022 n. 163483 “Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014”;
- Circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022 – Domanda unica 2022 e termini per le istruttorie relative alle domande di accesso alla riserva nazionale, trasferimenti titoli e requisito di agricoltore in attività;
- Decreto ministeriale 13 maggio 2022 n. 217663 “Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2022”;
- Circolare AGEA prot. n.38970 del 13 maggio 2022 – Proroga termini di presentazione delle domande 2022 – modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE

L’art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014 attribuisce agli Stati membri la facoltà di fissare i termini per la presentazione e per le modifiche della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

In applicazione di quanto previsto dal DM 13 maggio 2022 n. 217663 che modifica i termini per la presentazione della domanda unica 2022 da parte degli agricoltori all’Organismo pagatore, recepito dalla Circolare AGEA n. del maggio 2022, i termini per la presentazione della domanda unica 2022 sono i seguenti:

- a) domanda iniziale ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Reg. (UE) n. 809/2014: **15 giugno 2022**;
- b) domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **30 giugno 2022**;
- c) comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: **fino al momento della comunicazione dell’irregolarità da parte dell’Organismo pagatore AGEA**;
- d) comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): **deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 9 giugno 2023.**

Le comunicazioni riguardanti le domande uniche di pagamento per cui l’Organismo pagatore AGEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

- e) comunicazione ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): deve essere presentata non oltre il 9 giugno 2023.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l’Organismo pagatore AGEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

3.1. Presentazione tardiva - domanda iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del **15 giugno 2022** e, quindi, fino al **11 luglio 2022**.

In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, è decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Inoltre, in caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l'importo corrispondente al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La domanda iniziale pervenuta oltre l'11 luglio 2022 è irricevibile.

Le domande conferma, subentro, recesso relative al regime per i piccoli agricoltori pervenute oltre l'11 luglio 2022 sono irricevibili.

Le scadenze di cui sopra si applicano anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni, qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto. La documentazione di cui sopra presentata oltre l'11 luglio 2022 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

3.2. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del **30 giugno 2022**, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all'11 luglio 2022; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.

La domanda di modifica pervenuta **oltre il termine dell'11 luglio 2022**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, è **irricevibile**.

3.3. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità da parte dell'Organismo pagatore AGEA sono irricevibili.

3.4. Modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati dei controlli preliminari ai sensi dell'articolo 15(1) bis del Reg. (UE) n. 809/2014

In caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 809/2014, le modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati dei controlli preliminari, di cui all'articolo 15, paragrafo 1bis, del Reg. (UE) n. 809/2014, sono comunicate all'Organismo pagatore

AGEA al più tardi **nove giorni di calendario dopo la comunicazione al beneficiario** dei risultati dei controlli preliminari.

3.5. Modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio ai sensi dell'articolo 15(1) ter del Reg. (UE) n. 809/2014

In caso di applicazione dell'articolo 40 bis del Reg. (UE) n. 809/2014, le modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio, di cui all'articolo 15, paragrafo 1ter, del Reg. (UE) n. 809/2014, sono comunicate all'Organismo pagatore AGEA almeno quindici giorni prima del pagamento della prima rata o degli anticipi, secondo le procedure che verranno rese note dal AGEA con apposita Istruzione Operativa.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE
FEDERICO STEIDL